

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 327**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»

*(Parere ai sensi dell'articolo 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 gennaio 2004)**

---

## **Relazione sulle disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.**

Vista l'assenza di una disciplina sanzionatoria specifica, che punisca le violazioni e gli abusi dei disposti riguardanti le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche, i segni distintivi o i marchi registrati ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, si ritiene necessaria l'emanazione del decreto legislativo in oggetto, contenente una regolamentazione delle singole fattispecie, dove, caso per caso viene individuata la sanzione amministrativa ritenuta opportuna per la singola violazione.

Detto decreto deriva dal disposto di cui all'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dove si delega al Governo la possibilità di adottare, facendo salve le normative penali vigenti, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di direttive comunitarie per le quali non siano già previste pene specifiche.

In riferimento al criterio seguito per determinare l'entità delle specifiche sanzioni previste per i singoli illeciti, si è ritenuto opportuno mantenere elevata la pena pecuniaria, nell'interesse, non solo dei soggetti titolari delle denominazioni d'origine, che sostengono i costi del necessario processo di certificazione e che possono, anche, avvalersi di strumenti di tutela privatistica, ma soprattutto a tutela della pubblica fede che i consumatori attribuiscono al prodotto riconosciuto in ambito comunitario e il cui controllo è garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

In particolare all'*articolo 1*, si individua una gradualità sanzionatoria per chi impieghi impropriamente, in maniera diretta o indiretta, una denominazione protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 differenziando gli importi della sanzione pecuniaria in base ai differenti casi di abuso.

All'*articolo 2*, invece, ci si riferisce a fattispecie nelle quali la violazione è conseguenza di usi, richiami illegittimi, contraffazioni e riproduzioni della denominazione e di marchi e segni distintivi della stessa, nonché di usurpazioni o imitazioni atte ad indurre in errore sulla reale origine dei prodotti.

L'*articolo 3* concentra la sua attenzione sugli eventuali illeciti in cui può incorrere il soggetto a carico del quale incombe l'onere di essere immesso nel sistema di controllo relativamente alla accertata violazione delle discipline di produzione e utilizzo degli strumenti di certificazione, al mancato assoggettamento al controllo ed al mancato ottemperamento agli obblighi pecuniari.

Il successivo *articolo 4*, riferendosi alla inadempienza, da parte della struttura di controllo, delle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche, ne commina la sanzione uniformandola a quella prevista per le strutture che continuino a svolgere attività incompatibili con il procedimento autorizzatorio nella mancata ottemperanza di una specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.

L'*articolo 5* stabilisce pene pecuniarie per quei soggetti, esterni al sistema di controllo, che intendano esercitare illegittime intromissioni nelle attività dei consorzi di tutela riconosciuti, mentre, l'*articolo 6* sanziona fattispecie che configurino eventuali comportamenti illeciti da parte dei predetti consorzi, quali, la discriminazione tra soggetti associati o il porre ostacoli al diritto di accesso al consorzio stesso.

L'*articolo 7* prevede, nel caso di mancato rispetto delle inibizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo, una determinata sanzione amministrativa che, in caso di reiterazione dello stesso illecito, è aumentata nella proporzione di tre volte quella iniziale.

L'*articolo 8* disciplinando l'attività degli agenti vigilatori, prevede, all'ultimo comma, i termini per la presentazione di un successivo decreto in cui regolamentare la procedura di ricorso avverso i loro accertamenti di violazione.

Gli *articoli 9, 10 e 11* fissano, poi, la competenza di accertamento di alcune violazioni e il potere di irrogazione per determinate sanzioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, riservandola, nei casi previsti dall'*articolo 10*, alla Direzione generale della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.

Infine, con l'*articolo 12*, si dispone l'abrogazione, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, delle disposizioni sanzionatorie previste da norme speciali riguardanti la tutela dei prodotti registrati ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, per quegli illeciti esplicitamente richiamati nel testo del decreto legislativo medesimo.

**Dall'attuazione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

**CONFERENZA STATO-REGIONI**  
**Seduta del 10 dicembre 2003**

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

**VISTO** il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

**VISTA** la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" che all'art. 3 delega il Governo ad emanare disposizioni sanzionatorie per violazioni di disposizioni comunitarie;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410 recante adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della citata legge n. 14/2003, predisposto su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 novembre 2003 e trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. DAGL 500082/10.3.28 del 19 novembre 2003;

**CONSIDERATE** le risultanze della riunione tecnica del 2 dicembre 2003 nel corso della quale i rappresentanti regionali hanno richiesto le seguenti modifiche ed integrazioni al testo del provvedimento in esame: - art. 1, comma 1 dopo la parola "geografica" aggiungere le parole "è sottoposta alle sanzioni amministrative di seguito individuate"; - art. 1, comma 1, lett c) riportare di seguito il periodo successivo (non costituisce violazione.....); - art. 1, comma 2





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

dopo le parole "ad essa" eliminare le parole "al fine di trarre ingiusto profitto o di danneggiare la corrispondente denominazione"; - art. 2, comma 3 dopo la parola "prodotti" inserire le parole "utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative"; - art. 2, comma 5 eliminare l'ultimo periodo; - art. 3, comma 1 sostituire le parole "un competente organo dello Stato" con le parole "una competente autorità pubblica" ed eliminare l'ultimo periodo; - art. 5, comma 2 dopo le parole "dell'articolo 53" aggiungere le parole "della legge 24 aprile 1998, n. 128"; - art. 10 eliminare la frase "Direzione generale della qualità dei prodotti agro-alimentari e la tutela del consumatore del Dipartimento della qualità dei prodotti agro-alimentari e dei Servizi"; - art. 12: eliminare le parole "per quegli illeciti esplicitamente richiamati nel presente decreto" ed inserire le parole "ad eccezione di quelle richiamate dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente decreto";

**TENUTO CONTO** che nel corso della seduta del 4 dicembre 2003 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori regionali hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in esame con l'accoglimento delle proposte emendative scaturite in sede tecnica, accolte dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno condizionato il loro avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto all'accoglimento degli emendamenti scaturiti in sede tecnica;

**CONSIDERATO** che il rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali ha accolto le predette richieste di modifica al testo dello schema di decreto in esame;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le modifiche di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

IL SEGRETARIO  
Dott. Riccardo Carpino

*RC*



IL PRESIDENTE  
Sen. Prof. Enrico La Loggia

*EL*

*u*

**Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.**

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Visti** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**Visto** il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'articolo 14;

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale;

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

**Vista** la legge 3 febbraio 2003, n. 14 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 2002 – e in particolare l'articolo 3;

**Visto** il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410 recante adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

**Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

***Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;***

**Acquisito** il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

***Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del***

**Sulla Proposta** del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

**E m a n a**

il seguente decreto legislativo:

## Articolo 1

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento:

- a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa :
- del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 ad Euro 20.000,00;
  - del mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500,00 ad Euro 16.000,00;
  - dell'accertata violazione della disciplina di produzione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000,00 ad Euro 13.000,00.
- b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 3.500,00;
- c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500,00 ad Euro 16.000,00;

Non costituisce violazione di cui alla lettera c) il riferimento alla denominazione protetta:

1) quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore – che provvede anche alla gestione del citato registro;

2) o quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa, al fine di trarre ingiusto profitto o di danneggiare la corrispondente denominazione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00 per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.

3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantità accertate e, tenuto conto della gravità del fatto, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

## Articolo 2

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio così come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, per un prodotto certificato conforme, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 ad Euro 15.000,00. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica alle fattispecie illecite previste dall'articolo 7, comma 1, e comma 2, lettera a) della legge 13 febbraio 1990, n. 26 e dall'articolo 6, comma 1 e comma 2, lettera a) della legge 14 febbraio 1990, n. 30.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali <genere>, <tipo>, <metodo>, <alla maniera>, <imitazione>, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000,00 ad Euro 13.000,00. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica alle fattispecie illecite previste dall'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 13 febbraio 1990, n. 26 e dall'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 14 febbraio 1990, n. 30.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti, nonché impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 ad Euro 20.000,00. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica alle fattispecie illecite previste dagli articoli 7, comma 2, lettere c) e d), 8 e 9, comma 1, della legge 13 febbraio 1990, n. 26, e dagli articoli 6, comma 2, lettera c) e comma 4 e 7, comma 2, della legge 14 febbraio 1990, n. 30.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 ad Euro 20.000,00.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di cui all'articolo 14 del Reg. (CEE) n. 2081/92, ovvero contraffà il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00. **La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica alle fattispecie illecite previste dagli articoli 9, commi 2 e 3, 13, comma 2, 14, comma 1, e 15, comma 1, della legge 13 febbraio 1990, n. 26.**
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella pubblicità e



nell'informazione ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attività che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50.000,00.

7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo si applica la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, **desunta dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali**, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

### Articolo 3

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui al 1° comma del presente articolo, o un competente organo dello Stato accerti una non conformità classificata <grave> nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000,00 ad Euro 13.000,00. ***La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica alle fattispecie illecite previste dagli articoli 17, 18, 19 della legge 13 febbraio 1990, n. 26.***
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 del presente articolo o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di Euro 516,00.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) è sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.
5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

#### **Articolo 4**

1. Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50.000,00. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 62.000,00.

#### **Articolo 5**

1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 26.000,00 ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.
2. I soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle indicate al citato comma 15 dell'articolo 53 come sostituito, dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente decreto, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 10.500,00.

#### **Articolo 6**

1. Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attività che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non avendo ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50.000,00.
2. Il Consorzio di cui al comma precedente che, nell'espletamento delle sue attività pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
  - a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;

- b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio;
  - c) violare le disposizioni impartite con il decreto del Ministro 12 settembre 2000, n. 410 concernente la ripartizione dei costi ;
- è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 62.000.00.

#### **Articolo 7**

1. Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50.000.00.
2. Le sanzioni di cui ai precedenti articoli, sono aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.

#### **Articolo 8**

1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più Consorzi di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto.
2. L'attività di cui al comma precedente è equiparata a quella prevista dai comma 1 e 2 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni del soggetto che accerta la violazione.

#### **Articolo 9**

1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 4 del presente decreto è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

#### **Articolo 10**

1. L'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 6 del presente decreto è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei Servizi.

#### **Articolo 11**

1. La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti indicati agli articoli 8, 9 e 10 è attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

## Articolo 12

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni sanzionatorie previste da norme speciali, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 125, 4 novembre 1981, n. 628, 30 maggio 1989, n. 224, 12 gennaio 1990, n. 11, 13 febbraio 1990, n. 26, e 14 febbraio 1990, n. 30, *per quegli illeciti* esplicitamente richiamati nel presente *decreto*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li